



Comune di Mileto

89852 – PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Corso Umberto I° , tel. (+39)0963 338015- fax (+39) 0963 336499 mail: areatecnica.mileto@asmepec.it

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri.

All'Impresa appaltatrice sono altresì affidati il costante mantenimento in buono stato dei Cimiteri, la pulizia, l'ordine e il decoro dei luoghi e degli spazi comuni con esclusione delle tombe private.

L'Impresa dovrà pertanto provvedere a tutto quanto necessario allo scopo sopra evidenziato, con particolare riferimento alle operazioni di seguito elencate:

- Portineria del Cimitero Urbano (apertura, chiusura e custodia del Cimitero Comunale);
- L'esecuzione delle operazioni cimiteriali nel Cimitero Comunale;
- Tenuta e aggiornamento dei registri delle tumulazioni;
- La pulizia, cura del verde e dell'arredo del cimitero ;

L'appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che nello svolgimento del servizio appaltato, siano applicabili alle attività, prestazioni, lavori posti in essere e materiali utilizzati per attuare il servizio stesso.

ART. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO:

l'Impresa provvederà all'apertura e chiusura al

pubblico del Cimitero Comunale il cui orario settimanale ordinario è il seguente : sette giorni su sette dalle ore.8:00 – alle ore.16:45 orario invernale mentre per l' orario estivo si concorderà con l' ufficio Tecnico

Il Comune per soddisfare esigenze non prevedibili, si riserva la facoltà di modificare gli orari di apertura e chiusura del Cimitero.

L'Impresa dovrà assicurare dietro richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'apertura, la chiusura e la sorveglianza del Cimitero anche al di fuori degli orari e dei giorni sopra indicati qualora si verificassero particolari necessità, soprattutto di carattere sanitario.

CUSTODIA:

l'Impresa è tenuta a garantire il servizio di apertura, chiusura e sorveglianza con proprio personale . Il personale addetto alla custodia dovrà essere in grado di fornire informazioni esaurienti sul servizio e dovrà essere in grado di recepire le richieste, anche telefoniche, degli utenti ed indirizzarle alla persona adatta ad effettuare la segnalazione ai propri superiori o al competente Ufficio Comunale

SERVIZI CIMITERIALI

Apertura e Chiusura, guardiania, operazioni di giardinaggio, ricevimento delle salme, assistere alle operazioni inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni e tenute dei registri

LAVORI DI GIARDINAGGIO E PULIZIA NEL CIMITERO URBANO

I lavori di giardinaggio e pulizia comprendono:

- Pulizia settimanale di tutta l'area cimiteriale
- Mantenimento delle aree verdi con potatura ed estirpazione di erbacce su tutta l'area cimiteriale

ART.3 IMPIANTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MATERIALI

Tutti i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio: automezzi, contenitori, disinfettanti, detergenti, scoponi, pale, rastrelli, carretti, tagliaerba, decespugliatori, soffiatori ecc., abbigliamento del personale, materiale di consumo, contenitori per rifiuti cimiteriali e tutto quanto altro occorra per la completa esecuzione del servizio sono a carico del gestore in quanto inclusi nel prezzo dell'appalto.

ART. 3 PERSONALE

L'impresa si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art.2 con un numero adeguato di addetti.

Il personale addetto ai servizi di questo Capitolato dovrà essere capace e fisicamente valido e dovrà sempre indossare un abbigliamento che lo renda riconoscibile dalla cittadinanza.

Esso dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e dovrà uniformarsi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Entro dieci giorni dall'inizio del servizio l'impresa dovrà comunicare all'Amministrazione i nominativi delle persone giornalmente impiegate.

La ditta aggiudicataria dovrà anche indicare il nominativo del proprio incaricato presente sul posto a cui l'Amministrazione potrà rivolgersi per eventuali contestazioni verbali in caso di irregolarità nell'esecuzione del servizio.

Spetta all'Amministrazione comunale chiedere la sostituzione delle persone ad essa non gradite a causa di comprovati motivi. Nel caso di esercizio di tale facoltà l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 4 MODALITA' D'INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti con i mezzi più idonei, purché consentiti dall'Amministrazione Comunale, secondo le buone regole dell'arte. Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita delle opere e l'incolumità pubblica, assumendosi in caso d'infortunio ogni responsabilità civile-penale da cui solleva ora per allora, l'Amministrazione Comunale e il personale comunale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori oggetto del presente Capitolato.

La Ditta appaltatrice dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale dei propri dipendenti e/o soci, nonché l'applicazione delle norme contenute nel CCNLL e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località dove si svolgono i lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire tutte le norme di sicurezza previste in materia di lavoro ed in particolare l'applicazione del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. sulla sicurezza del lavoro.

ART. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dell'appalto in oggetto ammonta a **€36.400, 00, oltre 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre iva al 22%** per l'intera durata contrattuale, pari a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha la durata di anni 2(due) a decorrere dalla data di consegna del servizio.

La consegna del servizio alla Ditta deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula del Contratto.

È in facoltà dell'Amministrazione consegnare il servizio alla Ditta, sotto riserva di legge, dopo

l'espletamento della gara e dei relativi adempimenti di legge ancor prima della stipula del Contratto.

Nell'ora e nel giorno stabilito per la consegna del servizio, la Ditta invierà sul posto un incaricato munito dei necessari poteri per ricevere in consegna il servizio.

Al fine di assicurare la continuità del servizio, l'appaltatore sarà tenuto all'espletamento dei servizi agli stessi patti e condizioni anche dopo la scadenza contrattuale, e fino a quando il Committente non abbia individuato un nuovo appaltatore e provveduto alla consegna del servizio comunque fino a un massimo di 3 mesi.

La proroga verrà in ogni caso formalizzata con atto amministrativo dell'Amministrazione concedente.

ART. 7 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il **criterio dell'offerta al prezzo più basso**, ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis del D.lgs.50/2016 e smi. Non sono ammesse offerte in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di **una sola offerta valida**.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Le offerte presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte all'esame di una Commissione appositamente costituita ai sensi dell'art.13 del vigente Reg. dei Contratti dell'Ente

ART. 8 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Impresa, e del risarcimento di ogni danno e spesa all'Amministrazione Comunale, il subappalto, anche parziale del lavoro oggetto del presente appalto.

ART.9 -OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare il D.Lgs. 81/2008, nonché adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. e vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.

L'impresa ove l'Amministrazione lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'Amministrazione non esonera in alcun modo l'appaltatore stesso dalle sue responsabilità.

ART. 10- SUPERVISORE DEL SERVIZIO

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del supervisore del servizio, che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

ART.11 - VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

ART.12 - DANNI A PERSONE O COSE

1. L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed

alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione.

2. L'impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

ART. 13- ACCERTAMENTO DANNI

1. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del supervisore del servizio

2. A tale scopo il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire

3. Qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

4. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

ART. 14 - SCIOPERI

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.- L'Impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione nonché a garantire un servizio di emergenza.

ART. 15 - PAGAMENTI

Il corrispettivo dovrà essere suddiviso in fatture bimestrali .Si avverte che, il pagamento del corrispettivo della fornitura dei servizi verrà effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura

ART. 16 – CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 93 l'offerta, per essere ritenuta valida, deve essere corredata da una garanzia, **pari al 2% per cento dell'importo a base di gara, comprensivo di oneri della sicurezza**. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve essere efficace per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto delle percentuali e nei casi previsti dal co. 7 del medesimo art. 93; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico concorrente, in sede di offerta, il possesso dei requisiti e li documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la non ammissione ed esclusione dalla procedura. La cauzione dovrà essere inoltre corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte del fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.103 del D.lgs. 50/2016. Si ricorda che ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria versata dall'impresa aggiudicataria sarà trattenuta fino alla stipulazione del contratto, momento in cui verrà costituita la cauzione definitiva, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata

contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la Ditta dovrà, prima della firma del contratto, provvedere a costituire un deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art.103 – del. D.Lgs.50/2016 e smi.

3. Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali da parte del Servizio che ha usufruito dell'appalto.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

Articolo 19 - REPERIBILITÀ DEL PERSONALE DI SERVIZIO

E' richiesta la reperibilità del personale per tutti i giorni dell'anno compresi i festivi ed ininterrottamente 24 ore su 24, attivata dall'ente appaltante. L'Appaltatore dovrà indicare al momento della consegna del servizio, il recapito telefonico di uno o più addetti reperibile in grado di poter intervenire in qualsiasi momento del giorno e della notte compresi i giorni festivi. Il servizio di reperibilità dovrà essere effettuato dai responsabili del servizio dipendenti dell'Appaltatore con delega ad assumere in autonomia tutte le decisioni che si rendessero necessarie al fine di risolvere i problemi che hanno generato la chiamata. Il nominativo del reperibile dovrà essere preventivamente comunicato.

L'appaltatore deve indicare alla Stazione appaltante il numero telefonico della squadra di reperibilità nel giorno di presa in consegna del servizio e comunque ogni volta che dovesse intervenire una variazione del recapito e/o del relativo numero telefonico.

Articolo 20 – SICUREZZA

L'impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà il servizio di cui al presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività che dovrà essere svolta, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'impresa dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività e/o operazioni di lavoro oggetto dei servizi di cui al presente capitolato. La stazione appaltante fornirà all'impresa aggiudicataria le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui l'impresa è destinata ad operare ed in relazione all'attività oggetto di ordinativo, ciò per consentire alla stessa l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da svolgere. L'impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio l'impresa dovrà trasmettere al Servizio Tecnico, il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08.

La stazione appaltante e l'impresa dovranno attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Articolo 21 - Visite e controlli da parte dell'appaltatore

La stazione appaltante può autorizzare visite a sua discrezione.

Al tecnici comunali o loro delegati hanno libero accesso aall'area.

Per ogni visita di terzi autorizzata dalla stazione appaltante viene data preventiva comunicazione all'appaltatore perché questo predisponga l'accesso all'area.

L'ente appaltante si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli che ritiene utili al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali da parte dell'Appaltatore I controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento, senza preavviso

Articolo 22 - Responsabilità verso terzi e coperture assicurative

Nella conduzione e gestione del servizio, l'appaltatore deve adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, persone o cose, con l'obbligo di provvedere affinché l'area, sia conforme alla normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. Ai fini di quanto disposto nel presente capitolato, sono terzi tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante, compresi i dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e in generale tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che operino sotto le dipendenze dell'appaltatore o collaborino con esso.

L'appaltatore risponde dei danni a dipendenti e a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione e gestione del servizio.

L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie affinché tutto il complesso rispetti per l'intero periodo di gestione, le vigenti normative in materia di fognatura.

A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi, l'appaltatore deve essere provvisto per tutta la durata dell'appalto:

- a) di polizza assicurativa continuativa Responsabilità Civile verso dipendenti e terzi (R.C.T. e R.C.O.) avente un massimale non inferiore a €. 100.000,00, per ogni sinistro, con limite non inferiore a:

- €. 100.000,00, per ogni persona danneggiata;
- €. 100.000,00, per ogni cosa danneggiata;

Entrambe le polizze indicate al comma quarto devono avere durata non inferiore a quella del contratto e avere quale unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unica attività garantita la gestione dell'area di cui al presente capitolato.

Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui al comma quarto e dai massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.

L'appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

Articolo 23- Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni è libero di organizzare il proprio personale ed i mezzi necessari secondo criteri e modalità di propria convenienza, fermi restando la supervisione ed il coordinamento da parte della stazione appaltante.

Durante l'esecuzione del servizio, si devono mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli oneri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di

assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi e assume ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia della stazione appaltante che di terzi.

L'appaltatore assume la qualifica di datore di lavoro del personale impiegato nel servizio, ai sensi degli artt. 17 e 18 del d.lgs. 81/08.

Articolo 24- Documento di Valutazione del Rischio (DVR)

Antecedentemente alla stipula del contratto e, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, in ogni caso prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 del d. lgs. 81/08, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo, con l'obbligo di tenerlo costantemente aggiornato e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta della amministrazione o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli operatori devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati sull'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'appaltatore deve fornire al personale, oltre tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento dei lavori, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagiato possibile, vale a dire guanti da lavoro, tute, stivali in gomma e quanto altro necessario.

Il personale è debitamente istruito sulle norme di sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni (individuazione delle zone e delle operazioni pericolose, modalità di intervento in condizioni di massima sicurezza e comportamento in caso di infortunio).

Il gestore deve in ogni momento, a semplice richiesta., dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Nei punti di pericolo l'appaltatore deve apporre opportune segnalazioni. L'ufficio presso cui i partecipanti al procedimento di scelta del contraente possono chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro è la Direzione Provinciale del Lavoro.

Articolo 25 - Aggiudicazione e stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo che la stazione appaltante avrà effettuato, con esito positivo, le verifiche ed i controlli in capo al concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario, circa il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.

Ove l'aggiudicatario non ottemperi, nel termine perentorio fissato dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante, ad uno degli adempimenti richiesti, oppure non si renda disponibile per la stipulazione del contratto, verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e si procederà ad interpellare il secondo classificato (e via di seguito). Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a risarcire il danno subito dalla stazione appaltante in conseguenza del mancato adempimento delle obbligazioni contratte con la formulazione dell'offerta.

Articolo 26- Penali

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto (art. 28), qualsiasi inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di una penale nella misura indicata nei commi seguenti.

La stazione appaltante applica le penali comminando sanzioni di importi di seguito indicati per ciascuna fattispecie:

- a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 100,00 per evento;
- b) mancata presenza di uno o più dipendenti, dovuta a sciopero, non comunicato al committente: € 150,00 per ogni giorno di assenza;
- c) disservizi dovuti a incuria, mancata diligenza, distrazione o imperizia: € 400,00 per ogni evento;
- d) disservizi a colpa grave: € 600,00 per ogni evento;
- e) mancata segnalazione alla stazione appaltante di eventi rilevanti che potrebbero causare il mancato, carente o insoddisfacente funzionamento del servizio: € 100,00 a € 200,00 per evento.

Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

Nel caso di cui al comma alla lettera d) del presente articolo, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di altre penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone l'importo alla gravità dell'inadempimento.

L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento delle rate del canone. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti.

L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.

Articolo 27- Clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale

maggior danno:

- a) quando nel corso dell'esecuzione del contratto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione del servizio di cui all'art. 8 del presente capitolato;
- b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previste del presente capitolato;
- c) interruzione del servizio per non meno di 48 ore consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
- d) frode dell'appaltatore;
- f) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale indicate nel DVR di cui all'articolo 28 del presente capitolato;
- g) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari a dodici mesi continuativi;
- h) mancato reintegro sino all'importo originariamente prestato della cauzione entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua escussione parziale o totale;
- i) in caso di cessione anche parziale del contratto;
- l) nel caso in cui la ditta aggiudicataria incorra in fallimento o procedura concorsuale.
- m) in caso di mancato adempimento prima dell'avvio del servizio, degli obblighi contrattuali di cui all'art. 12, commi 1 e 4, del presente capitolato.

Quando si verificano una o più inadempimenti ai predetti obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo PEC, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

Articolo 28 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore indicati nel presente capitolato.

L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della PEC con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell'appaltatore giustificazioni ritenute valide dalla stazione appaltante.

Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall'appaltatore, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.

Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta, nel caso di sopravvenute disposizioni imperative di legge che impediscano la prosecuzione del rapporto contrattuale tra il gestore e l'ente appaltante.

Nelle ipotesi di cui sopra, all'appaltatore è corrisposta la quota parte di canone relativa al servizio effettivamente reso, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a

qualunque titolo nutrite per la naturale estinzione dell'appalto.

Articolo 29 - Eccezione di inadempimento

In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni previste dal presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento delle rate del canone. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Articolo 30 - Novazione soggettiva - Recesso

Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 60 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 31 - Esecuzione d'ufficio

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

L'appaltatore è tenuto a rifondere alla stazione appaltante le spese da questa sostenute ai sensi del comma precedente, previa acquisizione di idonee pezze giustificative relative agli oneri effettivamente sostenuti. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla documentata richiesta da parte della stazione appaltante.

Articolo 32- Osservanza di leggi e regolamenti

L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.

L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 33 - Tutela dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del

D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Amministrazione scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

- a) i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico- economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'Articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.

I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

I dati possono essere comunicati:

- a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 34 - Controversie - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Vibo Valentia

Il Responsabile di Area Tecnica
f.to Geom. Vincenzo Rotella